

# Gazzetta ufficiale

# L 341

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
18 dicembre 2013

Sommario

### I Atti legislativi

#### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) <sup>(1)</sup>** ..... 1

#### DECISIONI

- ★ **Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania** ..... 4

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali** 10

Prezzo: 4 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liers vlaaike (IGP)] .....	32
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che esclude, per il 2014, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock	34
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale <sup>(1)</sup> .....	35
★ Regolamento (UE) n. 1356/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni .....	43
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario	47
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	50

DIRETTIVE

★ Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate <sup>(1)</sup> .....	52
--	----

DECISIONI

★ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza .....	56
---	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2013/58/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

**che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l'economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

- (2) La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> apporta alcune modifiche agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE che saranno applicabili dal 10 giugno 2013.

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (3) La direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> modifica la direttiva 2009/138/CE rinviandone il termine di recepimento dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, la data di applicazione dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014 e il termine di abrogazione

(1) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un sistema moderno, basato sul

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 1).

delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione <sup>(1)</sup> (collettivamente denominate «solvibilità I») dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014.

- (4) Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») volta a modificare, tra l'altro, la direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, e in particolare dell'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP). La proposta Omnibus II contiene anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE nonché il termine di abrogazione di solvibilità I e rappresenta uno strumento per adeguare tale direttiva all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, convertendo le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.
- (5) Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che essa non entri in vigore prima del termine di

recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE. A termini invariati, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere attuata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti, comprendenti ulteriori chiarimenti sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla proposta Omnibus II.

- (6) Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e, successivamente, a seguito della nuova architettura di vigilanza prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della nuova architettura.
- (7) Dall'ordine cronologico degli eventi è evidente che il rinvio del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe applicarsi anche alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3); direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20); direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13); direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25); direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21); direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77); seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e la fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1); direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 del 11.8.1992, pag. 1); direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1); direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28); direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1); direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

- (8) Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.
- (9) Dato il breve periodo di tempo prima dei termini pertinenti fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
- (10) Di conseguenza è giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della proposta relativa alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:

- a) al primo comma, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «31 marzo 2015»;

- b) al secondo comma, la data «1° gennaio 2014» è sostituita dalla data «1° gennaio 2016»;
- 2) all'articolo 310, primo comma, la data «1° gennaio 2014» è sostituita dalla data «1° gennaio 2016»;
- 3) all'articolo 311, secondo comma, la data «1° gennaio 2014» è sostituita dalla data «1° gennaio 2016».

*Articolo 2*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. LEŠKEVIČIUS

---

## DECISIONI

## DECISIONE N. 1351/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

## relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra l'Unione e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra <sup>(2)</sup> («accordo di associazione UE-Giordania»), è entrato in vigore il 1° maggio 2002. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione PEV, il più recente dei quali riguarda il periodo 2010-2015. Nel 2010 l'Unione ha accordato alla Giordania il partenariato in «status avanzato», che riguarda un'ampia area di cooperazione tra le due parti. L'accordo di associazione UE-Giordania è stato integrato nel 2013 da un accordo quadro fra l'Unione e la Giordania sui principi generali per la partecipazione della Giordania ai programmi dell'Unione, che rafforza ulteriormente la cooperazione fra l'Unione e la Giordania.

(2) L'economia della Giordania è stata segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010, noti come «primavera araba», e dalle turbolenze regionali tuttora persistenti, in particolare nei paesi vicini Egitto e Siria. In particolare, l'arrivo massiccio di rifugiati provenienti dalla Siria che hanno cercato rifugio in Giordania ha gravi ripercussioni sull'economia giordana. Nel contesto di una congiuntura economica

mondiale molto più debole, le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto, che hanno costretto la Giordania a sostituire le importazioni di gas con combustibili più costosi per la generazione di energia elettrica, e le considerevoli risorse finanziarie che sono necessarie a fornire aiuti umanitari ai rifugiati siriani presenti sul territorio giordano, hanno comportato un grave disavanzo esterno e di bilancio.

(3) Dall'inizio della primavera araba, l'Unione ha dichiarato in diverse occasioni il proprio impegno a sostenere la Giordania nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno è stato ribadito, nel dicembre 2012, nelle conclusioni della decima riunione del Consiglio di associazione UE-Giordania.

(4) La posizione geografica della Giordania fa sì il paese abbia anche un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, ma la rende anche particolarmente vulnerabile agli shock esterni, in termini sia politici che economici. Pertanto è importante fornire un sostegno adeguato alla Giordania e proseguire il dialogo politico ed economico tra l'Unione e la Giordania.

(5) La Giordania ha avviato una serie di riforme politiche, in seguito alle quali nel settembre 2011 il parlamento giordano ha adottato oltre quaranta emendamenti costituzionali che rappresentano un passo avanti significativo verso un regime democratico a pieno titolo. Il sostegno dell'Unione sul piano politico ed economico al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(6) In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

<sup>(2)</sup> Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

- bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.
- (7) Nell'agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo stand-by non cautelare di durata triennale («programma FMI») per un importo pari a 1 364 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Giordania. Gli obiettivi del programma dell'FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l'attuazione di vigorose misure di risanamento è coerente con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
- (8) L'Unione ha messo a disposizione 293 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche del paese. Inoltre, nel 2012 sono stati stanziati alla Giordania 70 milioni di EUR nell'ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING), e 10 milioni di EUR in aiuti umanitari dell'Unione a favore dei rifugiati siriani.
- (9) Nel dicembre 2012, in vista dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, la Giordania ha chiesto l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
- (10) Poiché la Giordania è un paese interessato dalla PEV, dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
- (11) Dato che persiste un significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo della bilancia dei pagamenti giordana superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica e da parte della Giordania, e data la vulnerabilità della posizione esterna del paese a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello di riserve in valute estere, l'assistenza macro-finanziaria da fornire alla Giordania («assistenza macro-finanziaria dell'Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta della Giordania di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sosterebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
- (12) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, sostenendo così il suo sviluppo economico e sociale.
- (13) La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della pre-esistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Giordania e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (14) È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.
- (15) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (16) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
- (17) È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su un sistema parlamentare multipartitico, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il consolidamento di bilancio. Sia il soddisfacimento della condizione preliminare che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione.
- (18) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

- (19) L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (20) Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macro-finanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (21) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.
- (23) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Giordania assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 180 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana, rilevato dall'attuale programma dell'FMI.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. L'intero importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.

3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Giordania, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Giordania e nel piano d'azione UE-Giordania per il periodo 2010-2015 approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.

4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

#### Articolo 2

La concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità della Giordania, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa»). Il protocollo d'intesa comprende un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell'FMI.

2. Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.

4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

#### Articolo 4

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. Per gli importi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione fornita è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2;
- b) una realizzazione costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenute da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e

c) l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.

5. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

#### Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

### Articolo 6

1. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.
2. L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità giordane contengono disposizioni:
  - a) che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;
  - b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio <sup>(3)</sup>, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio <sup>(4)</sup> e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>;
  - c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
  - d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

- e) che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Giordania sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione la Commissione, per mezzo di valutazioni operative, verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell'assistenza, nonché il rispetto da parte della Giordania del calendario convenuto.

### Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
  - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione;
  - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
  - c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

*Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. LEŠKEVIČIUS

---

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2013

**che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 7,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 608/2013 stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

(2) A norma del regolamento (UE) n. 608/2013, le persone e le entità debitamente legittimate possono presentare una domanda al servizio doganale competente chiedendo che le autorità doganali intervengano su tali merci (domanda) e possono altresì chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire in merito a una domanda accolta in precedenza (richiesta di proroga).

(3) Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione della domanda e per la richiesta di proroga, occorre stabilire formulari standard.

(4) Tali formulari standard sostituiranno quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> recante applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il quale deve essere abrogato dal regolamento (UE) n. 608/2013.

(5) Il regolamento (CE) n. 1891/2004 sarà pertanto abrogato.

(6) Il regolamento (UE) n. 608/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, di conseguenza, anche il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dalla stessa data.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda) di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato I del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7).

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

2. La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire (richiesta di proroga) di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. I formulari che figurano negli allegati I e II sono compilati attenendosi alle istruzioni per la compilazione di cui all'allegato III.

#### *Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i formulari che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, possono, se necessario, essere compilati a mano in modo leggibile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

Tali formulari non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte, né altre alterazioni e si compongono di due esemplari.

Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita ad inchiostro e in stampatello maiuscolo.

#### *Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 1891/2004 è abrogato.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

*ALLEGATO I*

**UNIONE EUROPEA – DOMANDA DI INTERVENTO**

<b>COPIA PER IL SERVIZIO DOGANALE COMPETENTE</b>	<b>1</b>	1. Richiedente Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): N. EORI: N. TIN: N. nazionale di registrazione: Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:	<b>Riservato all'amministrazione</b> Data di ricevimento  Numero di registrazione della domanda																												
			<b>DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <b>DOMANDA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI</b> a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013																												
			2 (*). Domanda unionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale <input type="checkbox"/>																												
		3 (*). Status del richiedente <input type="checkbox"/> Titolare del diritto <input type="checkbox"/> La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI <input type="checkbox"/> Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale <input type="checkbox"/> Organismo di tutela professionale	<input type="checkbox"/> Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo <input type="checkbox"/> Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri																												
		4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente  Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+)	<input type="checkbox"/> Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti																												
	<b>1</b>	5 (*). Tipo di diritto cui si riferisce la domanda <input type="checkbox"/> Marchio nazionale (NTM) <input type="checkbox"/> Marchio comunitario (CTM) <input type="checkbox"/> Marchio internazionale registrato (ITM) <input type="checkbox"/> Disegno o modello nazionale registrato (ND) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario registrato (CDR) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario non registrato (CDU) <input type="checkbox"/> Disegno o modello internazionale registrato (ICD) <input type="checkbox"/> Diritto d'autore e diritti connessi (NCPR) <input type="checkbox"/> Denominazione commerciale (NTN) <input type="checkbox"/> Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT) <input type="checkbox"/> Modello di utilità (NUM)	Indicazione geografica/Denominazione di origine: <input type="checkbox"/> per prodotti agricoli e alimentari (CGIP) <input type="checkbox"/> per il vino (CGIW) <input type="checkbox"/> per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA) <input type="checkbox"/> per bevande spiritose (CGIS) <input type="checkbox"/> per altri prodotti (NGI) <input type="checkbox"/> come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL) Diritto di tutela delle varietà vegetali: <input type="checkbox"/> nazionale (NPVR) <input type="checkbox"/> comunitario (CPVR) Certificato protettivo complementare: <input type="checkbox"/> per prodotti farmaceutici (SPCM) <input type="checkbox"/> per prodotti fitosanitari (SPCP)																												
		6 (*). Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> BE</td><td><input type="checkbox"/> BG</td><td><input type="checkbox"/> CZ</td><td><input type="checkbox"/> DK</td><td><input type="checkbox"/> DE</td><td><input type="checkbox"/> EE</td><td><input type="checkbox"/> IE</td><td><input type="checkbox"/> EL</td><td><input type="checkbox"/> ES</td><td><input type="checkbox"/> FR</td><td><input type="checkbox"/> HR</td><td><input type="checkbox"/> IT</td><td><input type="checkbox"/> CY</td><td><input type="checkbox"/> LV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> LT</td><td><input type="checkbox"/> LU</td><td><input type="checkbox"/> HU</td><td><input type="checkbox"/> MT</td><td><input type="checkbox"/> NL</td><td><input type="checkbox"/> AT</td><td><input type="checkbox"/> PL</td><td><input type="checkbox"/> PT</td><td><input type="checkbox"/> RO</td><td><input type="checkbox"/> SI</td><td><input type="checkbox"/> SK</td><td><input type="checkbox"/> FI</td><td><input type="checkbox"/> SE</td><td><input type="checkbox"/> UK</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> BE	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> DK	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> LU	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI	<input type="checkbox"/> SE	<input type="checkbox"/> UK	
	<input type="checkbox"/> BE	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> DK	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> LV																	
	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> LU	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI	<input type="checkbox"/> SE	<input type="checkbox"/> UK																	
		7. Rappresentante per le questioni giuridiche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:	8. Rappresentante per le questioni tecniche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:																												
	9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato .....																														
	10. Procedura per le piccole spedizioni <input type="checkbox"/> Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.																														

(\* ) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati

(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato

11 (*). Elenco di diritti cui si riferisce la domanda					
N.	Tipo di diritto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Data di scadenza	Elenco di merci cui si riferisce il diritto
Per ulteriori diritti vedasi allegato ...				<input type="checkbox"/> Trattamento riservato	
Merci autentiche					
12. Dettaglio delle merci (*) Diritto di proprietà intellettuale n.: Descrizione delle merci (*):  Voce tariffaria nella NC: Valore in dogana: Valore medio di mercato in Europa: Valore di mercato nazionale:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
13. Caratteristiche peculiari delle merci (*) Posizione sulle merci (*): Descrizione (*):					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
14. Luogo di produzione (*) Stato: Società: Indirizzo: Città:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
15. Società interessate (*) Ruolo: Nome (*): Indirizzo: Città:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
16. Operatori commerciali (*)					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
17. Sdoganamento delle merci e informazioni sulla loro distribuzione					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
18. Imballaggi  Tipo di imballaggio: Numero di pezzi per ogni imballaggio: Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...
19. Documenti di accompagnamento Tipo di documento: Descrizione:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
					<input type="checkbox"/> Vedi allegato ...

Merci contraffatte

20. Dettaglio delle merci  Trattamento riservato

Diritto di proprietà intellettuale n.:

Descrizione delle merci:

Voce tariffaria nella NC:

Valore minimo:

Vedi allegato ...

21. Caratteristiche peculiari delle merci  Trattamento riservato

Posizione sulle merci:

Descrizione:

Vedi allegato ...

22. Luogo di produzione  Trattamento riservato

Stato:

Società:

Indirizzo:

Città:

Vedi allegato ...

23. Società interessate  Trattamento riservato

Ruolo:

Nome:

Indirizzo:

Città:

Vedi allegato ...

24. Operatori commerciali  Trattamento riservato

Vedi allegato ...

25. Informazioni sulla distribuzione delle merci  Trattamento riservato

Vedi allegato ...

26. Imballaggi  Trattamento riservato

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi per ogni imballaggio:

Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):

Vedi allegato ...

27. Documenti di accompagnamento  Trattamento riservato

Tipo di documento:

Descrizione:

Vedi allegato ...

28. Informazioni supplementari

Trattamento riservato

Vedi allegato ...

29. Impegni

Firmando la presente il sottoscritto si impegna a:

- notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.
- trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e l), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.
- assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013.

Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

30. Firma (\*)

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del richiedente

Luogo

Nome (in lettere maiuscole)

**Riservato all'amministrazione**

Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)

- La domanda è pienamente accolta.
- La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).

Data di adozione (GG/MM/AAAA)

Firma e timbro

Servizio doganale competente

Data di scadenza della domanda:

Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.

- La domanda è respinta.

Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.

Data (GG/MM/AAAA)

Firma e timbro

Servizio doganale competente

## Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/right\\_holders/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm).

L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.

I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un \* e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.

In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index\\_en.htm#h2-1](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

**UNIONE EUROPEA – DOMANDA DI INTERVENTO**

<b>COPIA PER IL RICHIEDENTE</b>	<b>2</b>	1. Richiedente Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): N. EORI: N. TIN: N. nazionale di registrazione: Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:	<b>Riservato all'amministrazione</b> Data di ricevimento  Numero di registrazione della domanda																											
			<b>DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <b>DOMANDA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI</b> a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013																											
			2 (*). Domanda unionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale <input type="checkbox"/>																											
		3 (*). Status del richiedente <input type="checkbox"/> Titolare del diritto <input type="checkbox"/> La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI <input type="checkbox"/> Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale <input type="checkbox"/> Organismo di tutela professionale	<input type="checkbox"/> Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo <input type="checkbox"/> Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri																											
	<b>2</b>	4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente  Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+)	<input type="checkbox"/> Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti																											
	5 (*). Tipo di diritto cui si riferisce la domanda <input type="checkbox"/> Marchio nazionale (NTM) <input type="checkbox"/> Marchio comunitario (CTM) <input type="checkbox"/> Marchio internazionale registrato (ITM) <input type="checkbox"/> Disegno o modello nazionale registrato (ND) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario registrato (CDR) <input type="checkbox"/> Disegno o modello internazionale non registrato (CDU) <input type="checkbox"/> Disegno o modello internazionale registrato (ICD) <input type="checkbox"/> Diritto d'autore e diritti connessi (NCPR) <input type="checkbox"/> Denominazione commerciale (NTN) <input type="checkbox"/> Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT) <input type="checkbox"/> Modello di utilità (NUM)	Indicazione geografica/Denominazione di origine: <input type="checkbox"/> per prodotti agricoli e alimentari (CGIP) <input type="checkbox"/> per il vino (CGIW) <input type="checkbox"/> per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA) <input type="checkbox"/> per bevande spiritose (CGIS) <input type="checkbox"/> per altri prodotti (NGI) <input type="checkbox"/> come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL) Diritto di tutela delle varietà vegetali: <input type="checkbox"/> nazionale (NPVR) <input type="checkbox"/> comunitario (CPVR) Certificato protettivo complementare: <input type="checkbox"/> per prodotti farmaceutici (SPCM) <input type="checkbox"/> per prodotti fitosanitari (SPCP)																												
	6 (*). Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> BE</td><td><input type="checkbox"/> BG</td><td><input type="checkbox"/> CZ</td><td><input type="checkbox"/> DK</td><td><input type="checkbox"/> DE</td><td><input type="checkbox"/> EE</td><td><input type="checkbox"/> IE</td><td><input type="checkbox"/> EL</td><td><input type="checkbox"/> ES</td><td><input type="checkbox"/> FR</td><td><input type="checkbox"/> HR</td><td><input type="checkbox"/> IT</td><td><input type="checkbox"/> CY</td><td><input type="checkbox"/> LV</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> LT</td><td><input type="checkbox"/> LU</td><td><input type="checkbox"/> HU</td><td><input type="checkbox"/> MT</td><td><input type="checkbox"/> NL</td><td><input type="checkbox"/> AT</td><td><input type="checkbox"/> PL</td><td><input type="checkbox"/> PT</td><td><input type="checkbox"/> RO</td><td><input type="checkbox"/> SI</td><td><input type="checkbox"/> SK</td><td><input type="checkbox"/> FI</td><td><input type="checkbox"/> SE</td><td><input type="checkbox"/> UK</td></tr> </table>		<input type="checkbox"/> BE	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> DK	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> LU	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI	<input type="checkbox"/> SE	<input type="checkbox"/> UK
<input type="checkbox"/> BE	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> CZ	<input type="checkbox"/> DK	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> CY	<input type="checkbox"/> LV																	
<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> LU	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> FI	<input type="checkbox"/> SE	<input type="checkbox"/> UK																	
	7. Rappresentante per le questioni giuridiche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:	8. Rappresentante per le questioni tecniche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail: Sito web:																												
	9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato .....																													
	10. Procedura per le piccole spedizioni <input type="checkbox"/> Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.																													

(\* questi campi sono obbligatori e devono essere compilati

(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato



Merci contraffatte

20. Dettaglio delle merci  Trattamento riservato

Diritto di proprietà intellettuale n.:

Descrizione delle merci:

Voce tariffaria nella NC:

Valore minimo:

Vedi allegato ...

21. Caratteristiche peculiari delle merci  Trattamento riservato

Posizione sulle merci:

Descrizione:

Vedi allegato ...

22. Luogo di produzione  Trattamento riservato

Stato:

Società:

Indirizzo:

Città:

Vedi allegato ...

23. Società interessate  Trattamento riservato

Ruolo:

Nome:

Indirizzo:

Città:

Vedi allegato ...

24. Operatori commerciali  Trattamento riservato

Vedi allegato ...

25. Informazioni sulla distribuzione delle merci  Trattamento riservato

Vedi allegato ...

26. Imballaggi  Trattamento riservato

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi per ogni imballaggio:

Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):

Vedi allegato ...

27. Documenti di accompagnamento  Trattamento riservato

Tipo di documento:

Descrizione:

Vedi allegato ...

28. Informazioni supplementari

Trattamento riservato

Vedi allegato ...

29. Impegni

Firmando la presente il sottoscritto si impegna a:

- notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.
- trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e l), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.
- assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013.

Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

30. Firma (\*)

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del richiedente

Luogo

Nome (in lettere maiuscole)

**Riservato all'amministrazione**

Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)

- La domanda è pienamente accolta.
- La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).

Data di adozione (GG/MM/AAAA)

Firma e timbro

Servizio doganale competente

Data di scadenza della domanda:

Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.

- La domanda è respinta.

Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.

Data (GG/MM/AAAA)

Firma e timbro

Servizio doganale competente

## Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/right\\_holders/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm).

L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.

I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un \* e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.

In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index\\_en.htm#h2-1](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

*ALLEGATO II*



## Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa richiesta di proroga, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa richiesta di proroga, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/right\\_holders/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm).

L'accesso a tutti i dati personali contenuti nella domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password. I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un \*. Saranno respinte le richieste di proroga che presentano campi obbligatori non compilati.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della richiesta di proroga e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della richiesta di proroga. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento. In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index\\_en.htm#h2-1](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

**UNIONE EUROPEA – RICHIESTA DI PROROGA**

<b>COPIA PER IL RICHIEDENTE</b>	<b>2</b>	<p>1. Destinatario della decisione</p> <p>Nome (*):</p> <p>Indirizzo (*):</p> <p>Città (*):</p> <p>Codice postale:</p> <p>Stato (*):</p> <p>Telefono: (+)</p> <p>Cellulare: (+)</p> <p>Fax: (+)</p> <p>E-mail:</p>	<p><b>Per uso ufficiale</b></p> <p>Data di ricevimento</p>
			<p><b>DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b></p> <p><b>RICHIESTA DI PROROGA DEL PERIODO DI INTERVENTO</b></p> <p>a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 608/2013</p>
	<b>2</b>	<p>2 (*). Il sottoscritto chiede la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire in merito alla seguente domanda</p> <p>N. di registrazione della domanda:                    /</p> <p><input type="checkbox"/> Il sottoscritto conferma che le informazioni fornite nella domanda di intervento e nei suoi allegati non hanno subito modifiche.</p> <p><input type="checkbox"/> Il sottoscritto fornisce le seguenti informazioni in merito alla domanda di intervento.</p> <p>Vedi allegato ...</p> <p>Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.</p>	
		<p>3. Firma (*)</p> <p>Data (GG/MM/AAAA)</p> <p>Luogo</p>	<p>Firma del destinatario della decisione</p> <p>Nome (in lettere maiuscole)</p>
		<p><b>Per uso ufficiale</b></p> <p>Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)</p> <p><input type="checkbox"/> La richiesta di proroga è pienamente accolta.</p> <p><input type="checkbox"/> La richiesta di proroga è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).</p> <p>Data (GG/MM/AAAA)</p> <p>Data di scadenza della domanda:</p> <p><input type="checkbox"/> La richiesta di proroga è respinta.</p> <p>Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.</p> <p>Data (GG/MM/AAAA)</p>	
			<p>Firma e timbro</p> <p>Firma e timbro</p> <p>Servizio doganale competente</p> <p>Servizio doganale competente</p>

(\*) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati

(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato

## Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa richiesta di proroga, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa richiesta di proroga, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/right\\_holders/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm).

L'accesso a tutti i dati personali contenuti nella domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password. I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un \*. Saranno respinte le richieste di proroga che presentano campi obbligatori non compilati.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della richiesta di proroga e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della richiesta di proroga. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.

In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index\\_en.htm#h2-1](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

## ALLEGATO III

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

## I. SPECIFICHE DELLE CASELLE DEL FORMULARIO PER LA DOMANDA DI INTERVENTO DI CUI ALL'ALLEGATO I DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

I campi del formulario contrassegnati da un asterisco (\*) sono campi obbligatori e devono essere compilati.

Qualora in una casella uno o più campi siano indicati con il segno più (+), almeno uno di tali campi deve essere compilato.

Non inserire nessun dato nelle caselle riportanti la dicitura «Riservato all'amministrazione».

## Casella 1 — Richiedente

Inserire in questa casella i dati del richiedente. Deve contenere informazioni relative al nome e all'indirizzo completo del richiedente, il suo numero di telefono, il numero di cellulare o di fax. Se del caso, il richiedente può inserire il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che è un numero unico, valido in tutta l'Unione europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici coinvolti nelle attività doganali. Il richiedente può indicare, ove ritenuto opportuno, anche il suo indirizzo di posta elettronica e il suo sito web.

## Casella 2 — Domanda unionale/nazionale

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare se si tratta di una domanda nazionale o unionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 608/2013.

## Casella 3 — Status del richiedente

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare lo status del richiedente ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 608/2013. Nella domanda dovranno essere inclusi i documenti comprovanti, con soddisfazione del servizio doganale competente, che il richiedente ha la facoltà di presentare una domanda.

## Casella 4 — Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente

Se la domanda è presentata dal richiedente mediante un rappresentante, indicare in questa casella le informazioni riguardanti tale rappresentante. Contrassegnare la casella corrispondente per indicare che la domanda include la prova del suo potere di agire in veste di rappresentante, in conformità con la legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

## Casella 5 — Tipo di diritto a cui si riferisce la domanda

Indicare il tipo di diritto di proprietà intellettuale (DPI) da far rispettare contrassegnando l'apposita casella.

## Casella 6 — Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali.

## Casella 7 — Rappresentante per le questioni giuridiche

Indicare in questa casella i dati del rappresentante responsabile delle questioni giuridiche designato dal richiedente.

## Casella 8 — Rappresentante per le questioni tecniche

Nel caso in cui il rappresentante per le questioni tecniche sia diverso dalla persona indicata nella casella 7, indicare in questa casella i dati del rappresentante per le questioni tecniche.

## Casella 9 — Dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche nel caso di una domanda unionale

In caso di domanda unionale, i dati del rappresentante o dei rappresentanti designati dal richiedente per trattare le questioni giuridiche e tecniche negli Stati membri indicati nella casella 6 devono essere riportati in un allegato separato che dovrà includere le informazioni richieste nelle caselle 7 e 8. Nel caso in cui un rappresentante è stato designato per più di uno Stato membro, deve essere chiaramente indicato per quali Stati membri è stato nominato.

## Casella 10 — Procedura per le piccole spedizioni

Contrassegnare questa casella se il richiedente intende avvalersi della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013.

**Casella 11** — Elenco di diritti cui si riferisce la domanda

Inserire in questa casella le informazioni sul diritto o sui diritti da far rispettare.

Nella colonna «N.», inserire i numeri sequenziali per ciascuno dei diritti di proprietà intellettuale alla quale la domanda si riferisce.

Nella colonna «Tipo di diritto», indicare il tipo di diritto di proprietà intellettuale utilizzando le sigle che figurano tra parentesi nella casella 5.

Nella colonna «Elenco delle merci cui si riferisce il diritto», inserire il tipo di merci che è coperto dai pertinenti diritti di proprietà intellettuale e per il quale il richiedente intende chiedere la tutela da parte delle autorità doganali.

**Sottocasella «Trattamento riservato»** nelle caselle da 12 a 28

Contrassegnare questa sottocasella se il richiedente intende chiedere che le informazioni fornite nelle caselle da 12 a 28 siano oggetto di trattamento riservato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 608/2013.

**Pagina 2: Informazioni sulle merci autentiche nelle caselle da 12 a 19**

Il richiedente deve inserire nelle caselle da 12 a 19 dati specifici e tecnici sulle merci autentiche, le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

**Casella 12** — Dettaglio delle merci

Inserire in questa casella la descrizione delle merci autentiche, che comprende le presentazioni e i simboli grafici, il loro codice della nomenclatura combinata e il loro valore nel mercato interno dell'UE. Ove possibile, il richiedente fornisce immagini di tali merci. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci o per i diversi assortimenti di merci.

**Casella 13** — Caratteristiche peculiari delle merci

Inserire in questa casella informazioni sulle caratteristiche tipiche delle merci autentiche, come marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre, che indichino l'esatta posizione degli elementi sulle merci e il loro aspetto.

**Casella 14** — Luogo di produzione

Inserire in questa casella le informazioni sul luogo di produzione delle merci autentiche.

**Casella 15** — Società interessate

Inserire le informazioni su importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, consegnatari o esportatori autorizzati. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci.

**Casella 16** — Operatori commerciali

Inserire le informazioni sulle persone o entità autorizzate a commercializzare prodotti che contemplano l'uso dei diritti di proprietà intellettuale per i quali viene chiesta la tutela. Devono essere riportati nome, indirizzo e numeri di registrazione (come il numero EORI) di tali persone o entità. Analogamente, dovrà essere indicato in che modo i licenziatari possono dimostrare di avere l'autorizzazione per l'uso del diritto o dei diritti di proprietà intellettuale in questione.

**Casella 17** — Informazioni sullo sdoganamento e sulla distribuzione delle merci

Inserire le informazioni sui canali di distribuzione delle merci autentiche, quali quelle relative ai depositi centrali, ai servizi di spedizione, ai mezzi di trasporto, alle rotte e alla consegna, nonché informazioni sulle procedure doganali e sugli uffici doganali in cui si sdoganano le merci autentiche.

**Casella 18** — Imballaggi

Inserire le informazioni sugli imballaggi delle merci autentiche, quali le informazioni sui seguenti aspetti:

- a) natura degli imballaggi, indicata utilizzando i codici di cui all'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(1)</sup>;
- b) caratteristiche tipiche degli imballaggi (ad esempio, marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre) con indicazione della posizione esatta degli elementi nell'imballaggio;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

c) imballaggi speciali (colore, forma);

d) se del caso, immagini di tali merci.

Casella 19 — Documenti di accompagnamento

Inserire le informazioni sui documenti che accompagnano le merci autentiche, gli opuscoli illustrativi, le istruzioni, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo.

**Pagina 3: Informazioni sulle merci contraffatte nelle caselle da 20 a 27**

Ove conosciute, il richiedente inserisce nelle caselle 20-27 informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Casella 20 — Dettaglio delle merci

Inserire una descrizione delle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale (merci contraffatte), comprese le presentazioni e i simboli grafici. Se del caso, il richiedente fornisce immagini di tali merci. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci o per i diversi assortimenti di merci.

Casella 21 — Caratteristiche peculiari delle merci

Inserire le informazioni sulle caratteristiche tipiche delle merci contraffatte, come marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre, che indichino l'esatta posizione degli elementi sulle merci e il loro aspetto.

Casella 22 — Luogo di produzione

Inserire le informazioni sui luoghi di origine noti o presunti, sulla provenienza e sulla consegna delle merci contraffatte.

Casella 23 — Società interessate

Inserire le informazioni su importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, consegnatari o esportatori sospettati di essere coinvolti nella violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Casella 24 — Operatori commerciali

Inserire le informazioni sulle persone o entità non autorizzate a commercializzare prodotti che contemplano l'uso dei diritti di proprietà intellettuale per i quali viene chiesta la tutela e che, in passato, hanno commercializzato i prodotti nell'Unione.

Casella 25 — Informazioni sulla distribuzione delle merci

Inserire le informazioni sui canali di distribuzione delle merci contraffatte, quali quelle relative ai depositi, ai servizi di spedizione, ai mezzi di trasporto, alle rotte e ai luoghi di consegna, nonché informazioni sulle procedure doganali e sugli uffici doganali in cui si sdoganano merci contraffatte.

Casella 26 — Imballaggi

Inserire le informazioni sugli imballaggi delle merci sospettate di essere contraffatte, quali informazioni sui seguenti aspetti:

a) natura degli imballaggi, indicata utilizzando i codici di cui all'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) caratteristiche tipiche degli imballaggi (ad esempio, marcature, etichette, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre) con indicazione della posizione esatta degli elementi nell'imballaggio;

c) imballaggi speciali (colore, forma);

d) se del caso, immagini di tali merci.

Casella 27 — Documenti di accompagnamento

Inserire le informazioni sui documenti che accompagnano le merci sospettate di essere contraffatte, come gli opuscoli illustrativi, le istruzioni, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo.

**Casella 28 — Informazioni supplementari**

Il richiedente può fornire nella casella 28 eventuali ulteriori informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali informazioni specifiche relative a consegne programmate di merci sospettate di essere contraffatte, incluse informazioni specifiche e dettagliate sui mezzi di trasporto, sui container e sulle persone coinvolte.

**Casella 29 — Impegni**

Non modificare il testo e non inserire dati in questa casella.

**Casella 30 — Firma**

Nella casella 30 il richiedente o il rappresentante del richiedente indicato nella casella 4 inserisce il luogo e la data di compilazione della domanda e appone la sua firma. Il nome del firmatario deve essere scritto in stampatello maiuscolo.

**II. SPECIFICHE DELLE CASELLE DEL FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI PROROGA DI CUI ALL'ALLEGATO II DA COMPILARE A CURA DEL DESTINATARIO DELLA DECISIONE**

I campi del formulario contrassegnati da un asterisco (\*) sono campi obbligatori e devono essere compilati.

Nelle caselle in cui uno o più campi sono indicati con il segno più (+) almeno uno di tali campi deve essere compilato.

Non inserire nessun dato nelle caselle riportanti la dicitura «Riservato all'amministrazione».

**Casella 1 — Dati del destinatario della decisione**

Inserire in questa casella i dati del destinatario della decisione.

**Casella 2 — Richiesta di proroga**

Inserire in questa casella il numero di registrazione della domanda, compresi i due primi caratteri che indicano lo Stato membro che ha accolto la domanda secondo la codifica ISO alfa 2. Il destinatario della decisione deve indicare se intende apportare modifiche alle informazioni contenute nella domanda contrassegnando l'apposita casella.

**Casella 3 — Firma**

Nella casella 3 il destinatario della decisione o il rappresentante del destinatario della decisione inserisce il luogo e la data di compilazione della richiesta e appone la sua firma. Il nome del firmatario deve essere scritto in stampatello maiuscolo.

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2013 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liers vlaaike (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione per la denominazione «Liers vlaaike», presentata dal Belgio, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Liers vlaaike» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 177 del 22.6.2013, pag. 8.

---

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

**Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria**

BELGIO

Liers vlaaike (IGP)

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1354/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

**che esclude, per il 2014, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2) Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l'allegato II del regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha fissato le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2014.

(3) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell'ultimo periodo di dichiarazione.

(4) Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2014 le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5) Il regolamento (UE) n. 1180/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2014 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3) La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare tale elenco.

(4) Occorre in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci presenti nell'elenco riguardanti le nocchie originarie dell'Azerbaijan, il macis, lo zenzero e la curcuma originari dell'India, il macis originario dell'Indonesia e i cavoli originari della Thailandia devono essere pertanto soppresse.

(5) A fini di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato**

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC <sup>(1)</sup>	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Uve secche (frutta secca) <i>(Alimenti)</i>	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brazil (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
<i>(Mangimi e alimenti)</i>					
Fragole (congelate) <i>(Alimenti)</i>	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
<i>Brassica oleracea</i> (altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , "broccoli cinesi") <sup>(2)</sup>  <i>Alimenti — freschi o refrigerati</i>	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi mono-residuo <sup>(3)</sup>	20
Paste alimentari secche  <i>(Alimenti)</i>	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 10 10 91	Cina (CN)	Alluminio	10
Pomeli  <i>(Alimenti — freschi)</i>	ex 0805 40 00	31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi mono-residuo <sup>(4)</sup>	20

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC <sup>(1)</sup>	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Tè, anche aromatizzato  (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(5)</sup>	10
— Melanzane  — Melone amaro ( <i>Momordica charantia</i> )  (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95  — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72  70 70	Repubblica Dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(6)</sup>	10
— Fagiolo asparago ( <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> )  — Peperoni (dolci e altri) ( <i>Capsicum</i> spp.)  (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00  — 0709 60 10; ex 0709 60 99  — 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10  20  20	Repubblica Dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(6)</sup>	20
— Arance (fresche o secche)  — Fragole  (Alimenti — frutta fresca)	— 0805 10 20; 0805 10 80  — 0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(7)</sup>	10
Peperoni (dolci e altri) ( <i>Capsicum</i> spp.)  (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; ex 0709 60 99;  0710 80 51; ex 0710 80 59	20  20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(8)</sup>	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC <sup>(1)</sup>	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10		India (IN)	Aflatossine	10
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00	10			
— Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci ( <i>Capsicum annuum</i> )	— 0904 21 90				
— Curry (prodotti derivati dal peperoncino)	— 0910 91 05				
— Noci moscate ( <i>Myristica fragrans</i> )	— 0908 11 00; 0908 12 00				
(Alimenti — spezie essiccate)					
— Noci moscate ( <i>Myristica fragrans</i> )	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
(Alimenti — spezie essiccate)					
— Piselli non sgranati	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(9)</sup>	10
— Fagioli non sgranati	— ex 0708 20 00	40			
(Alimenti — freschi o refrigerati)					
Menta	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(10)</sup>	10
(Alimenti — erbe aromatiche)					
Fagioli secchi	0713 39 00		Nigeria (NG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo <sup>(11)</sup>	50
(Alimenti)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC <sup>(1)</sup>	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Semi di melone ( <i>Egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i> ) e pro- dotti derivati  (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai pe- peroni dolci) ( <i>Capsicum</i> spp.)  (Alimenti — <i>freschi</i> )	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassi- tari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi mono- residuo <sup>(12)</sup>	10
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Salmonella <sup>(13)</sup>	10
— Basilico (basilico sa- cro)	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
(Alimenti — <i>erbe aromati- che</i> )					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassi- tari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi mono- residuo <sup>(14)</sup>	10
— Basilico (basilico sa- cro)	— ex 1211 90 86	20			
(Alimenti — <i>erbe aromati- che</i> )					
— Fagiolo asparago (Vi- gna unguiculata spp. sesquipedalis)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassi- tari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi mono- residuo <sup>(14)</sup>	20
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(Alimenti — <i>verdure fre- sche, refrigerate o congelate</i> )					
— Peperoni dolci ( <i>Capsicum annuum</i> )  (Alimenti — <i>verdure fre- sche, refrigerate o congelate</i> )	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassi- tari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi mono- residuo <sup>(15)</sup>	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC <sup>(1)</sup>	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Uve secche (frutta secca)  (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi mono-residuo <sup>(16)</sup>	20
— Basilico (basilico sacro)	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti — erbe aromatiche)					
— Gombo	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi mono-residuo <sup>(16)</sup>	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) ( <i>Cap-sicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — freschi)					

<sup>(1)</sup> Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

<sup>(2)</sup> Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar *alboglabra*. Note anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare jielan".

<sup>(3)</sup> In particolare residui di: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfene (MB46136), espressi in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

<sup>(4)</sup> In particolare residui di: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), fentoato, metidatione.

<sup>(5)</sup> In particolare residui di: buprofezin; imidacloprid; fenvalerato/esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

<sup>(6)</sup> In particolare residui di: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilnilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfene, espressi in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malafoxon, espressi in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfene, espressi in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

<sup>(7)</sup> In particolare residui di: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinone, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfene, espressi in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

<sup>(8)</sup> In particolare residui di: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressi in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triflorine.

<sup>(9)</sup> In particolare residui di: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.

<sup>(10)</sup> In particolare residui di: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malafoxon, espressi in malation).

<sup>(11)</sup> In particolare residui di diclorvos.

- (<sup>12</sup>) In particolare residui di: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressi in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato.
- (<sup>13</sup>) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
- (<sup>14</sup>) In particolare residui di: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressi in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (<sup>15</sup>) In particolare residui di: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressi in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (<sup>16</sup>) In particolare residui di: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressi in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), fenbuconazolo.»

**REGOLAMENTO (UE) N. 1356/2013 DELLA COMMISSIONE**

**del 17 dicembre 2013**

**che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

codice NC ex 7019 40 00 ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

**C. MISURE IN VIGORE**

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

sentito il comitato consultivo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

**D. MOTIVAZIONE**

considerando quanto segue:

**A. RICHIESTA**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di avvio di inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. La richiesta verte inoltre sull'opportunità di sottoporre a registrazione dette importazioni.
- (2) La richiesta è stata presentata in data 6 novembre 2013 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitruhan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

- (6) La richiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping prese nei confronti delle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse apportando al prodotto in esame una leggera modifica la quale non altera le sue caratteristiche essenziali, nell'intento di ottenerne la classificazione sotto codici doganali di norma non soggetti alle misure. La leggera modifica consiste nell'aumento della percentuale di filati di fibra di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) nella maglia aperta cosicché questi prevalgano in peso e rendendo così possibile classificare il prodotto oggetto dell'inchiesta al codice NC 7019 40 00 nella categoria tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings).
- (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti:
- (8) La richiesta dimostra che in seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è attualmente classificato al

- (9) Tale cambiamento risulta riconducibile all'importazione nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La richiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali nonché gli stessi impieghi del prodotto in esame.
- (10) La richiesta contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo: volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultano aver sostituito le

<sup>(1)</sup> OJ L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

importazioni del prodotto in esame e vi sono inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (11) La richiesta contiene infine elementi prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quella summenzionata, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

#### E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

##### a) Questionari

- (14) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

##### b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

##### c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (19) Poiché l'eventuale elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati<sup>(1)</sup> ad alcun produttore interessato dalle misure in vigore<sup>(2)</sup> e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

#### F. REGISTRAZIONE

- (20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

#### G. TERMINI

- (21) Ai fini di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. Nel presente contesto si intendono per «persona» le persone fisiche o giuridiche.

<sup>(2)</sup> Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie) può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

- (22) Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

#### H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Qualora si accerti che una parte interessata abbia fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
- (25) Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente e le conclusioni siano stabilite sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

#### I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

#### K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (29) La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore

si attiva anche per organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: [http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, esclusi i dischi in fibra di vetro, di cui al codice NC ex 7019 40 00 (codice TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 e 7019 40 00 50), originari della Repubblica popolare cinese, configurino un'elusione delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.

#### Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le registrazioni delle importazioni scadono al termine del periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

#### Articolo 3

1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3. I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in forma cartacea, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sotto indicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base se la parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» (a diffusione limitata)<sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 08/020  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 22962219  
E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Detto tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1357/2013 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2013****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

fotovoltaici in silicio cristallino e una delle loro componenti principali, le celle fotovoltaiche in silicio cristallino.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

- (5) Il processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino può essere suddiviso nelle seguenti fasi principali: produzione di wafer di silicio; trasformazione dei wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino; assemblaggio di più celle fotovoltaiche in silicio cristallino in un modulo o pannello fotovoltaico in silicio cristallino.

considerando quanto segue:

- (1) Le norme sull'origine non preferenziale vanno applicate a tutte le misure di politica commerciale non preferenziale, tra cui i dazi antidumping e i dazi di compensazione.

- (6) La fase più importante nella fabbricazione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino è la trasformazione di wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino. È questa la fase di produzione decisiva, nel corso della quale l'uso cui sono destinate le componenti del pannello o del modulo si configura in via definitiva e in cui tali componenti acquisiscono le loro qualità specifiche.

- (2) L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 stabilisce il principio di base per cui una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- (7) Pertanto è opportuno considerare questa trasformazione come l'ultima trasformazione sostanziale nel processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Quindi il paese di fabbricazione delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino deve essere considerato il paese di origine non preferenziale dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino.

- (3) La dichiarazione di immissione in libera pratica di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali è subordinata all'applicazione di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.

- (8) Con la decisione 94/800/CE <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha approvato, tra l'altro, l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. Secondo i principi stabiliti dal suddetto accordo relativo al programma di lavoro sull'armonizzazione per determinare il paese in cui le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale occorre innanzitutto considerare il paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un'operazione di trasformazione specifica. È opportuno utilizzare gli stessi principi della legislazione dell'UE in ambito doganale.

- (4) Al fine di garantire l'attuazione corretta e uniforme dei dazi antidumping provvisori è necessario elaborare una norma dettagliata per l'interpretazione del principio stabilito all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 allo scopo di determinare l'origine dei prodotti oggetto di tali misure per quanto riguarda i moduli o i pannelli

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (9) Le celle fotovoltaiche in silicio cristallino sono classificate alla voce 8541 del sistema armonizzato (SA). I moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino sono classificati alla stessa voce. Il materiale utilizzato, wafer di silicio, è classificato alla voce SA 3818. La norma basata su una variazione della voce tariffaria esprime pertanto in maniera adeguata l'ultima trasformazione sostanziale delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino. Al contempo tale norma esclude l'assemblaggio di pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino a partire da celle per il conferimento dell'origine al prodotto finale, poiché sia i pannelli, sia le celle sono classificati alla stessa voce.
- (10) Una regola d'origine basata sul valore aggiunto, che solitamente è combinata con la norma sulla variazione della voce tariffaria per la determinazione dei prodotti per i quali l'ultima trasformazione è un'operazione di assemblaggio, non è appropriata nel caso dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, poiché per quei particolari prodotti la necessaria prevedibilità e la certezza giuridica si otterrebbero in maniera più efficace individuando la fase di produzione più importante.
- (11) Una cosiddetta norma «residuale» è necessaria per determinare l'origine dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino se non è soddisfatta la norma principale sulla variazione della voce tariffaria. In tal caso è opportuno che l'origine delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino o della maggior parte in valore delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino costituisca l'origine del pannello o del modulo.
- (12) A certe condizioni i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino possono essere classificati anche alla voce SA 8501. È opportuno che una norma analoga a quella relativa alla voce SA 8541 sia stabilita per tali pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (14) Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

## ALLEGATO

L'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC ex 8482 ed ex 8520 è inserito il testo seguente:

«Ex 8501	Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto e i materiali classificati alla voce 8541.  Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541, l'origine di tali materiali è l'origine del prodotto.  Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541 originari di più di un paese, l'origine della maggior parte in valore di tali materiali è l'origine del prodotto.»
----------	---	--

2) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC ex 8528 ed ex 8542 è inserito il testo seguente:

«Ex 8541	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto.  Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541, l'origine di tali materiali è l'origine del prodotto.  Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541 originari di più di un paese, l'origine della maggior parte in valore di tali materiali è l'origine del prodotto.»
----------	--	--

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1358/2013 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	55,3
	IL	216,6
	MA	74,1
	TN	106,3
	TR	89,0
	ZZ	108,3
0707 00 05	AL	106,5
	MA	158,2
	TR	143,0
	ZZ	135,9
0709 93 10	MA	136,8
	TR	132,3
	ZZ	134,6
0805 10 20	AR	26,3
	MA	57,5
	TR	64,1
	UY	27,9
	ZA	38,4
	ZZ	42,8
0805 20 10	MA	54,6
	ZZ	54,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	107,2
	JM	139,0
	TR	69,4
	ZZ	105,2
0805 50 10	AR	102,8
	TR	58,1
	ZZ	80,5
0808 10 80	CN	77,6
	MK	27,7
	NZ	153,0
	US	119,0
	ZZ	94,3
0808 30 90	TR	121,5
	US	158,4
	ZZ	140,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati sviluppati nuovi metodi di selezione delle patate e vi sono stati progressi negli strumenti diagnostici per l'individuazione degli organismi nocivi e nelle pratiche agronomiche di lotta alla diffusione di tali organismi.
- (2) Grazie a questi sviluppi tecnici la produzione di tuberi-seme di patata può essere assoggettata a prescrizioni più rigorose di quelle dettate dagli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. Allo stesso tempo si è avuta conoscenza di nuovi agenti patogeni, mentre la comprensione delle malattie esistenti ha progredito, indicando che alcune malattie impongono misure più rigorose.
- (3) In tale contesto le norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate sono state adeguate per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici menzionati <sup>(2)</sup>.

- (4) In considerazione di questi sviluppi vanno aggiornate determinate condizioni minime e tolleranze esposte negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE; nell'allegato II vanno inoltre aggiunte restrizioni relative a croste nere dei tuberi di patata, scabbia pulverulenta della patata e tuberi-seme eccessivamente disidratati e raggrinziti.

- (5) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE vi sono stati progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi per i tuberi-seme. Limitare il numero di generazioni è un procedimento obbligato per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Il limite massimo di sette generazioni per i tuberi-seme di patate pre-base e di base costituisce un buon compromesso tra la necessità di moltiplicare quantitativi sufficienti di tuberi-seme per la produzione di tuberi-seme certificati e la tutela del loro stato sanitario.

- (6) Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc. vanno escluse dall'allegato I in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 69/464/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Clavibacter michiganensis* sottospecie *sepedonicus* (Spieck. et Kotth.) Davis et al., vanno escluse dagli allegati I e II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Heterodera rostochiensis* Woll., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, vanno escluse dall'allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 2007/33/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>. Le

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

<sup>(2)</sup> UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (norme in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate), edizione 2011, New York.

<sup>(3)</sup> Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., vanno escluse dall'allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

- (7) È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### **Modifiche della direttiva 2002/56/CE**

Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

##### **Recepimento**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I tuberi-seme di patate di base devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 1,0 %;
- b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,1 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,25 %;
- c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 4,0 %.
- d) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 0,8 %.

2. I tuberi-seme di patate certificati devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4,0 %;
- b) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente a 0,5 % e nella discendenza diretta non devono essere superiori complessivamente a 0,5 %;
- c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore a 10,0 %;
- d) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di mosaico e quella delle piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente a 6,0 %.

b) il punto 3 è soppresso;

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le tolleranze previste al punto 1, lettere c) e d), e al punto 2, lettere c) e d), sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.»

d) i punti 5 e 6 sono soppressi;

e) è aggiunto il punto seguente:

«7. Il numero massimo di generazioni di patate di base sarà quattro e le generazioni complessive di patate pre-base in campo e patate di base saranno sette.

Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati sarà due.

Se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione saranno ritenute appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.»

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE**

Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

- 1) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
- 2) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* sottospecie *sepedonicus* o *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
- 3) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
- 4) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5,0 % in massa;
- 5) croste nere dei tuberi di patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 5,0 % in massa;
- 6) scabbia pulverulenta della patata: tuberi colpiti su oltre 10,0 % della superficie: 3,0 % in massa;
- 7) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa.

Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 7: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.»

---

## DECISIONI

### DECISIONE 2013/768/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

#### relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», avviando così il processo ONU per l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi («processo ATT»). Il 2 dicembre 2009 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», con la quale si è deciso di convocare nel 2012 una conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante su norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per trasferimenti di armi convenzionali.
- (2) Poiché la conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi indetta nel luglio 2012 non è stata in grado di concordare un documento conclusivo nei tempi stabiliti e in seguito alla risoluzione 67/234 A adottata il 24 dicembre 2012 dall'Assemblea generale dell'ONU, nel marzo 2013 è stata indetta la conferenza finale dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi. Tale conferenza ha elaborato un testo del trattato equilibrato e di ampio respiro che, tuttavia, non ha incontrato il consenso a causa dell'opposizione di tre Stati membri dell'ONU. La questione è stata pertanto rimessa all'Assemblea generale dell'ONU che, il 2 aprile 2013, ha adottato a stragrande maggioranza il trattato sul commercio di armi tramite il voto della risoluzione A/RES/67/234 B. Il trattato è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed entrerà in vigore all'atto della 50ª ratifica. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno firmato il trattato.

- (3) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, 12 luglio 2010 e 25 giugno 2012 il Consiglio ha espresso il massimo impegno per un nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali, sia pertinente per tutti gli Stati e possa pertanto essere universale.

- (4) Al fine di promuovere il carattere inclusivo e la pertinenza del processo ATT, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC<sup>(1)</sup> e la decisione 2010/336/PESC<sup>(2)</sup>, di sostegno, inter alia, a una serie di seminari regionali a copertura mondiale. In seguito all'esito negativo della conferenza dell'ONU del luglio 2012, le attività continuative dell'Unione a sostegno del trattato sul commercio delle armi sono state integrate dalla decisione 2013/43/PESC del Consiglio<sup>(3)</sup>.

- (5) La priorità attuale è il sostegno alla rapida entrata in vigore e alla piena attuazione del trattato. L'Unione, in linea con il tempestivo sostegno da essa fornito al processo ATT, può ora dare un significativo contributo a tale obiettivo, in particolare avvalendosi della sua esperienza di lunga data nel finanziamento dell'assistenza e della sensibilizzazione al controllo delle esportazioni. Poiché il rilascio delle licenze relative alle armi ed ai beni a duplice uso rimane di competenza nazionale all'interno dell'Unione, le conoscenze specialistiche in materia di controllo delle esportazioni impiegate a sostegno dei programmi di assistenza e sensibilizzazione finanziati dall'Unione dipendono ampiamente dagli Stati membri. Per il successo delle attività di assistenza e sensibilizzazione al controllo delle esportazioni svolte dall'UE è pertanto essenziale che gli Stati membri mettano a disposizione esperti per sostenere i programmi dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/42/PESC del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Decisione 2013/43/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, sulla prosecuzione delle attività dell'Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 53).

- (6) Nel settore del controllo delle esportazioni di armi, l'Unione ha svolto attività di assistenza e sensibilizzazione nell'ambito dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup> e delle decisioni 2009/1012/PESC <sup>(2)</sup> e 2012/711/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>. Le attività svolte si sono indirizzate a vari paesi terzi immediatamente limitrofi dell'Unione, prefiggendosi l'obiettivo di rafforzare i loro sistemi di controllo delle esportazioni di armi e di conseguire maggiore responsabilità e trasparenza.
- (7) L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso nel quadro del regolamento <sup>(4)</sup>, che ha istituito uno strumento per la stabilità che assicura assistenza nello sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale. Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. L'Unione ha sostenuto l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), in particolare tramite l'azione comune 2006/419/PESC del Consiglio <sup>(5)</sup>, l'azione comune 2008/368/PESC del Consiglio del 14 maggio 2008 e la decisione 2013/391/PESC del Consiglio <sup>(6)</sup> e, per quanto riguarda la dimensione relativa al controllo delle esportazioni dell'UNSCR1540 (2004), tramite i suoi programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
- (8) Oltre alla specifica assistenza per il controllo delle esportazioni di armi, i controlli predisposti nel quadro dell'attuazione dell'UNCSR 1540 (2004) e nell'ambito dei programmi dell'Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace il trattato sul commercio di armi poiché, in molti casi, le norme, le procedure amministrative e le agenzie incaricate del controllo delle esportazioni di beni a duplice uso si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. L'assistenza fornita nel settore dei beni a duplice uso funge pertanto da supporto alle capacità di controllo delle esportazioni di armi. Di conseguenza è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi.
- (9) Nell'ottica di un auspicabile coordinamento dell'assistenza per il controllo delle esportazioni fornita in altri settori pertinenti, le attività sostenute dalla presente decisione mirano a rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi in vari paesi beneficiari, onde sostenere l'effettiva ed efficace attuazione del trattato sul commercio di armi. Poiché l'impatto del trattato dipenderà dal suo grado di osservanza ed universalizzazione, dovrebbero essere sostenute anche le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione al fine di accrescere il sostegno fornito al trattato sul commercio di armi dai soggetti interessati e da altri paesi terzi, nonché di stimolo dell'interesse alla sua attuazione.
- (10) Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste dalla decisione 2009/1012/PESC del Consiglio. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti relativi al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso finanziati nell'ambito dello strumento per la stabilità. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell'Unione di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi nei paesi terzi è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi. La scelta del BAFA renderà più facile individuare sinergie tra le attività di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e quelle connesse alle armi, per far sì che l'assistenza relativa al trattato sul commercio di armi integri adeguatamente quella già fornita nel quadro degli attuali programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e di armi.
- (1) Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).
- (2) Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).
- (3) Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).
- (4) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
- (5) Azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30).
- (6) Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Al fine di sostenere la rapida entrata in vigore e la rapida attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT») l'Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:

— fornire sostegno agli Stati che ne facciano richiesta al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per metterli in grado di attuare l'ATT;

— accrescere a livello nazionale e regionale la sensibilizzazione e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT, in modo da coinvolgerli maggiormente nella sua attuazione.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le seguenti attività di progetto:

- a) assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT;
- b) rafforzamento delle conoscenze specialistiche e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, in particolare mediante la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi;
- c) promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza;
- d) promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT;
- e) promozione di un più ampio interesse nei confronti dell'ATT tramite l'avvio di un dialogo con i paesi che non hanno compiuto passi in direzione di tale trattato, al fine di sostenere la sua universalizzazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

#### Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al l'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

#### Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5 200 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 445 000 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione attraverso il cofinanziamento la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento finanziario.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

#### Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale data, essa cessa di produrre effetti il 17 giugno 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ASHTON

---

## ALLEGATO

## ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

## 1. Contesto e motivazione del sostegno PESC

La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio concernenti il sostegno del processo ONU che ha condotto al trattato sul commercio di armi e la promozione dello sviluppo di sistemi di controllo delle esportazioni di armi più responsabili e trasparenti da parte dei paesi terzi <sup>(1)</sup>. Il trattato è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU e aperto alla firma il 3 giugno 2013.

L'obiettivo dichiarato del trattato è quello di «*stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione*». Il suo fine dichiarato è quello di «*contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte*». L'obiettivo e il fine del trattato sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ed ulteriormente specificata nella strategia europea in materia di sicurezza.

In seguito all'adozione del trattato sul commercio di armi da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, l'Unione ha individuato tre sfide principali in relazione al trattato sul commercio di armi: assicurare la sua rapida entrata in vigore, assicurare la sua efficace attuazione e, infine, adoperarsi per la sua universalizzazione. L'assistenza e la sensibilizzazione al controllo delle esportazioni sono essenziali per affrontare tali sfide e costituiscono pertanto elementi centrali della presente decisione.

Per quanto riguarda l'assistenza per il controllo delle esportazioni, la presente decisione prevede lo sviluppo di vari programmi di assistenza dedicati attraverso cui viene fornita ai paesi beneficiari un'assistenza specifica e di ampia portata finalizzata al soddisfacimento delle prescrizioni dell'ATT. L'assistenza si svilupperà in base ad una tabella di marcia da concordare con i paesi beneficiari che specificherà le priorità di intervento, assicurerà la titolarità locale e indicherà l'impegno nei confronti della ratifica del trattato.

Oltre ai programmi di assistenza dedicati, la presente decisione prevede attività di assistenza *ad hoc* che integreranno tali programmi indirizzandosi ad altri paesi beneficiari con esigenze limitate e ben specificate. Tali attività di assistenza *ad hoc* consentiranno all'Unione di occuparsi delle richieste di assistenza in modo flessibile e reattivo.

Per contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle iniziative di controllo dei trasferimenti di armi da parte dei paesi beneficiari, la presente decisione si prefigge di coinvolgere soggetti interessati quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT.

Infine, per quanto riguarda la sfida dell'universalizzazione dell'ATT, la presente decisione ha una componente improntata alla sensibilizzazione che mira ad instaurare un dialogo con tutti i paesi pertinenti. L'opzione scelta è quella di porgere assistenza a tali paesi facendo leva sulle organizzazioni regionali competenti a cui essi appartengono e che svolgono attività connesse con i controlli dei trasferimenti di armi.

La presente decisione prevede pertanto una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione che consentano di affrontare in modo adeguato le tre sfide individuate. L'affrontare attivamente tali sfide è in linea con il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono da lungo tempo e con impegno al trattato sul commercio di armi.

## 2. Obiettivi generali

L'obiettivo principale della presente decisione è quello di fornire sostegno agli Stati che ne facciano richiesta al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per metterli in grado di attuare in modo efficace l'ATT. Le iniziative di assistenza sviluppate in questo ambito potrebbero successivamente essere utilizzate in un contesto più ampio per il coinvolgimento di soggetti interessati e la sensibilizzazione di altri paesi. In particolare l'azione dell'Unione:

<sup>(1)</sup> Si vedano la decisione 2010/336/PESC, la decisione 2009/1012/PESC e la decisione 2012/711/PESC.

- a) rafforzerà le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari;
- b) darà maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT;
- c) sensibilizzerà altri paesi per sostenere l'universalizzazione del trattato.

### 3. Descrizione delle attività di progetto

#### 3.1. Creazione di un gruppo di esperti

##### 3.1.1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo della creazione di un gruppo di esperti è quello di fornire all'agenzia esecutiva una risorsa chiaramente definita, competente ed affidabile per rispondere in modo appropriato alle domande di assistenza e sostenere le conseguenti attività di assistenza. La creazione di un gruppo di questo tipo dovrebbe altresì incoraggiare le agenzie di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'Unione a nominare esperti competenti, in quanto la disponibilità ed il coinvolgimento di questi ultimi nelle attività di assistenza sarà essenziale per la fattibilità delle attività in questione.

##### 3.1.2. Descrizione del progetto

L'agenzia esecutiva creerà un gruppo di esperti, che realizzeranno le attività di assistenza stabilite per i paesi beneficiari secondo i rispettivi settori di competenza e le esigenze individuate da e con i paesi beneficiari.

L'agenzia esecutiva dovrebbe garantire la rappresentanza geografica più ampia possibile nella selezione degli esperti. Dovrebbe avvalersi di esperti adeguati e disponibili di altre agenzie di controllo delle esportazioni dell'Unione. Dovrebbe altresì incoraggiare la partecipazione di esperti di paesi che hanno recentemente messo a punto con successo sistemi nazionali di controllo dei trasferimenti di armi, compresi quelli sviluppati in connessione con l'assistenza internazionale ricevuta.

L'insieme delle conoscenze specialistiche riunite da gruppo di esperti dovrebbe abbracciare tutti gli aspetti di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi; in particolare gli aspetti giuridici e quelli relativi alla concessione delle licenze, dogane/applicazione della legge, sensibilizzazione, azione penale/sanzioni, presentazione di relazioni/trasparenza.

#### 3.2. Programmi di assistenza nazionali specifici realizzati in base ad una apposita tabella di marcia

##### 3.2.1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei programmi di assistenza dedicati e delle relative tabelle di marcia è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell'ATT. La tabella di marcia consentirà al paese beneficiario di prevedere quanto è pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti.

##### 3.2.2. Descrizione del progetto

Saranno istituiti programmi di assistenza nazionali per un massimo di dodici paesi beneficiari. Nei primi due anni di attuazione della decisione non si darà avvio a più di dieci programmi di assistenza all'attuazione, affinché l'Unione possa dar seguito ad ulteriori richieste di assistenza presentate in una fase successiva.

Lo svolgimento dei programmi di assistenza dedicati dovrebbe seguire le fasi qui indicate:

- a) richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT (rivolta dal paese terzo all'agenzia esecutiva). Tale richiesta dovrebbe essere quanto più possibile motivata e indicare preferibilmente i settori specifici destinati a ricevere assistenza. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento all'assistenza ricevuta in passato da altri fornitori o attualmente in corso e fornire informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT;

b) in base al grado di motivazione della richiesta ed ai criteri di cui al punto 5.1, l'alto rappresentante, di concerto con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» del Consiglio (COARM) e l'agenzia esecutiva, deciderà in merito all'ammissibilità del paese richiedente;

c) qualora la richiesta di assistenza sia accolta favorevolmente, l'agenzia esecutiva organizzerà una visita di valutazione di esperti. Tale visita dovrebbe essere il risultato di stretti contatti fra l'agenzia esecutiva ed il paese terzo che chiede assistenza e dovrebbero prendervi parte alcuni degli esperti più competenti del gruppo di esperti di cui alla sezione 3.1.

La visita di valutazione degli esperti può essere eventualmente preparata da questionari e dalla raccolta delle informazioni disponibili e comprenderà una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che chiede assistenza. In particolare consentirà di chiarire con il paese che chiede assistenza quali siano le reali esigenze ai fini dell'attuazione dell'ATT e di comparare tali esigenze con le risorse di cui il paese dispone per il controllo dei trasferimenti di armi. Questa visita di valutazione iniziale degli esperti riunirà tutte le agenzie nazionali e i soggetti interessati competenti e individuerà partner locali motivati ed affidabili;

d) l'agenzia esecutiva stilerà una tabella di marcia per l'assistenza sulla base dei risultati della visita di valutazione degli esperti. Nel far ciò l'agenzia esecutiva terrà conto di ogni assistenza connessa con l'ATT eventualmente fornita da altre organizzazioni. Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'agenzia esecutiva assicurerà altresì che la tabella di marcia dell'Unione per l'assistenza sia coerente con tale strategia nazionale di attuazione;

e) la Commissione è informata dei risultati della visita di valutazione degli esperti e del conseguente progetto di tabella di marcia per l'assistenza nel quadro della consueta presentazione di relazioni finanziarie e descrittive previste all'articolo 3 della presente decisione;

f) il progetto di tabella di marcia per l'assistenza sarà trasmesso al paese beneficiario per essere approvato. La tabella di marcia sarà specifica per il paese beneficiario e individuerà le priorità dell'assistenza;

g) la tabella di marcia sarà attuata con la partecipazione degli esperti competenti del gruppo di esperti, e con il coinvolgimento di altri soggetti interessati, come opportuno.

A seconda delle precise esigenze del paese beneficiario in questione, la tabella di marcia sarà definita seguendo la consueta impostazione basata su cinque pilastri tradizionalmente usata nell'assistenza per il controllo degli scambi strategici (aspetti giuridici, licenze, dogane/applicazione della legge, sensibilizzazione e sanzioni/azione penale). Oltre ai suddetti cinque settori standard, si presterà la massima attenzione alla presentazione di relazioni e alla trasparenza.

Gli strumenti di assistenza comprenderanno, in particolare, riesami giuridici, seminari di formazione, laboratori, visite di studio e uso di strumenti e fonti di informazioni basati sul web. Gli strumenti di assistenza saranno scelti dall'agenzia esecutiva in base alle precise esigenze e priorità individuate dalla visita di valutazione degli esperti ed alla tabella di marcia concordata. Gli strumenti scelti per rispondere in modo appropriato alla richiesta di assistenza dovrebbero essere chiaramente indicati e circostanziati nella tabella di marcia per l'assistenza.

### 3.3. Laboratori di assistenza ad hoc individuali

#### 3.3.1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei laboratori di assistenza *ad hoc* individuali è quello di rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari affinché questi ottemperino in modo mirato e pertinente alle prescrizioni dell'ATT. Tali attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo alle richieste di assistenza che individuano un'esigenza specifica significativa per l'efficace attuazione dell'ATT.

#### 3.3.2. Descrizione del progetto

Si prevedono fino a dieci laboratori di due giorni per singoli paesi beneficiari per rispondere a richieste mirate di assistenza e manifestazione di interessi intese a promuovere uno o più settori specifici di un sistema di controllo dei trasferimenti di armi.

I laboratori forniranno un'assistenza individuale limitata e specifica e tratteranno la o le questioni particolari sollevate dal paese richiedente, quali esame della normativa sul controllo dei trasferimenti, migliori pratiche in materia di presentazione di relazioni, fonti d'informazione pertinenti per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi dell'ATT, controlli e documentazione sull'uso finale. Si terranno nei paesi beneficiari e le competenze specialistiche saranno impartite da esperti del gruppo di esperti di cui alla sezione 3.1.

L'agenzia esecutiva sarà incaricata di ricevere le richieste di assistenza e di informarne l'AR, che, in consultazione con il COARM, deciderà sul seguito da dare alle medesime. La valutazione dell'AR terrà conto, in particolare, dei criteri di cui alla sezione 5.1., della precisione della richiesta e del modo in cui individua la o le questioni in gioco, e dell'equilibrio geografico.

#### **3.4. Possibilità di stornare risorse dai programmi di assistenza dedicati ai laboratori di assistenza ad hoc**

Nel caso in cui il numero massimo di programmi di assistenza dedicati a pieno titolo di cui alla sezione 3.2. non sia raggiunto, il numero di laboratori previsto alla sezione 3.3 potrebbe essere portato a venti.

L'AR e la Commissione, in collegamento con il COARM, esamineranno su base semestrale la situazione relativa ai programmi di assistenza dedicati al fine di valutare la possibilità di aumentare il numero di laboratori di assistenza individuali proporzionalmente al numero di programmi di assistenza dedicati che non sono stati varati.

### **3.5. Conferenza dei paesi beneficiari di attività di assistenza relativa all'ATT**

#### *3.5.1. Obiettivo del progetto*

La conferenza si prefigge di dare maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione del trattato.

#### *3.5.2. Descrizione del progetto*

Il progetto prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione. Questa conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei paesi che hanno beneficiato di programmi di assistenza dedicati di cui alla sezione 3.2. e di attività di assistenza ad hoc di cui alla sezione 3.3.

La conferenza agevolerà gli scambi di esperienze da parte dei paesi beneficiari, informerà in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT, della sua ratifica e dello stato di attuazione e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali e della società civile.

I partecipanti a tale conferenza dovrebbero quindi comprendere:

- personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT;
- personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge;
- rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate nell'assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici;
- rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, gruppi di riflessione, parlamenti nazionali e industria.

Si prevedono non oltre ottanta partecipanti alla conferenza. La sede della conferenza e l'elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta dell'agenzia esecutiva.

### 3.6. Seminari regionali

#### 3.6.1. Obiettivo del progetto

I seminari regionali permetteranno di sensibilizzare altri paesi al fine di appoggiare l'universalizzazione del trattato. Sosterranno inoltre l'ulteriore coinvolgimento delle organizzazioni regionali bersaglio nell'ATT e il loro interesse a promuovere l'ATT a tutti i rispettivi Stati membri.

#### 3.6.2. Descrizione del progetto

Il progetto consisterà di cinque seminari di due giorni vertenti sulla situazione del processo di entrata in vigore dell'ATT e sulle correlate questioni inerenti all'attuazione.

I seminari consentiranno ai paesi beneficiari delle attività di assistenza per il controllo dei trasferimenti di armi di condividere punti di vista ed esperienze e di valutare in che modo tale assistenza interessa le attività intraprese dalla pertinente organizzazione regionale. Riserveranno inoltre un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

- esperienze e possibilità di cooperazione sud-sud nell'istituzione e nello sviluppo di sistemi di controllo dei trasferimenti di armi;
- complementarità dell'ATT con altri pertinenti strumenti dell'ONU, in particolare il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

I seminari si terranno nei primi diciotto mesi di attuazione della decisione del Consiglio e si rivolgeranno alle seguenti organizzazioni regionali e ai relativi Stati membri:

- Centro Regionale delle Nazioni Unite per la Pace e il Disarmo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD);
- Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Africa (UNREC);
- Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo in America latina e nei Caraibi (UNLIREC),
- Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS),
- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Se possibile, i seminari si svolgeranno di preferenza in un paese beneficiario di un programma di assistenza dedicato. Ove ciò non sia possibile, la sede dovrebbe essere decisa dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM.

I partecipanti a questi seminari regionali dovrebbero includere:

- a) personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi della regione interessata, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT;
- b) personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi della regione interessata, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

- c) rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali, delle ONG regionali, dei gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell'industria locale/regionale;
- d) tecnici nazionali ed internazionali esperti in materia di controlli dei trasferimenti di armi, tra cui esperti dell'Unione e rappresentanti dell'industria.

Si prevedono non oltre settanta partecipanti a ciascun seminario.

#### **4. Relazione con altre attività di assistenza relative ai controlli delle esportazioni**

##### **4.1. Coordinamento con altre attività di assistenza dell'Unione per il controllo delle esportazioni**

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività e delle attività attualmente in corso nel settore dell'assistenza per il controllo delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, la fornitura di assistenza relativa all'ATT ai paesi terzi dovrebbe godere del massimo della sinergia e della complementarità al fine di assicurare che le attività dell'Unione siano il più possibile efficaci e coerenti, senza inutili duplicazioni.

##### **4.2. Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti**

L'agenzia esecutiva dovrebbe inoltre prestare la massima attenzione alle attività inerenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004) e del meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR). L'agenzia esecutiva dovrebbe collaborare, se del caso, con i detti fornitori di assistenza al fine di evitare una duplicazione degli sforzi e garantire la massima coerenza e complementarità.

##### **4.3. Promozione della cooperazione sud-sud nei controlli delle esportazioni da parte dei pertinenti strumenti dell'Unione**

Il progetto mira inoltre a sensibilizzare maggiormente i paesi beneficiari dell'assistenza fornita in virtù della presente decisione sugli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza di cui alle sezioni 3.2. e 3.3. dovrebbero informare sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE.

#### **5. Beneficiari**

##### **5.1. Beneficiari di programmi di assistenza dedicati sull'ATT e workshop di assistenza ad hoc**

Possono beneficiare delle attività di progetto di cui alle sezioni 3.2. e 3.3. gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- la firma dell'ATT e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi, applicabili al paese in questione;
- la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza ai fini della ratifica dell'ATT;
- la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di prodotti a duplice uso e di armi;
- l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi;
- l'importanza del paese per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza;
- l'ammissibilità all'APS.

## 5.2. Beneficiari dei seminari regionali

Possono beneficiare dei seminari regionali gli Stati che appartengono o rientrano nelle organizzazioni regionali di cui alla sezione 3.6.2.

La selezione finale dei paesi che saranno invitati a ciascun seminario e dei partecipanti sarà effettuata dall'AR in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta presentata dall'agenzia esecutiva.

## 6. Ente incaricato dell'attuazione

L'attuazione della presente decisione del Consiglio sarà a cura del BAFA che opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella fornitura di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo dei trasferimenti il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo dei trasferimenti strategici trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo dei trasferimenti di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione della decisione 2009/1012/PESC. Il BAFA è ora incaricato dell'attuazione della decisione 2012/711/PESC, basata sulla decisione 2009/1012/PESC e intesa a rafforzare i sistemi di controllo delle esportazioni di armi dei paesi beneficiari in vista di una maggiore trasparenza e responsabilità conformemente al quadro dell'Unione istituito in forza della posizione comune 2008/944/PESC.

Per quanto concerne i prodotti a duplice uso e CBRN, il BAFA è l'agenzia esecutiva dell'attuale programma dell'Unione relativo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso finanziato nell'ambito dello strumento per la stabilità e, in tale veste, ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo dei trasferimenti dei paesi contemplati dal programma in questione. Tale conoscenza è rafforzata dalla progressiva attuazione dei progetti relativi al controllo dei trasferimenti a titolo dello strumento per la stabilità cui è associato il BAFA, come l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN».

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo dei trasferimenti dei paesi che potrebbero beneficiare delle attività a sostegno dell'attuazione dell'ATT di cui alla presente decisione. È quindi il soggetto più adatto a facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e a evitare inutili duplicazioni.

Dal momento che la legislazione, le procedure amministrative, le risorse di attuazione e le agenzie che disciplinano il settore del controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e quelle che disciplinano il settore del controllo delle esportazioni di armi convenzionali si sovrappongono in larga misura, una delle sfide fondamentali da affrontare nel quadro delle attività di assistenza relative all'ATT sarà di tenere conto dell'assistenza già fornita in materia di prodotti a duplice uso e attenuazione del rischio CBRN. La scelta del BAFA contribuisce a garantire che l'assistenza relativa all'ATT integri in modo adeguato l'assistenza già fornita nell'ambito degli attuali programmi di assistenza in materia di prodotti a duplice uso, attenuazione del rischio CBRN e controllo delle esportazioni di armi.

## 7. Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale per l'assistenza

Il materiale prodotto nell'ambito del progetto garantirà la visibilità dell'Unione, in particolare in base al logo e alla grafica approvati per l'attuazione della decisione 2012/711/PESC.

Il portale web previsto nel quadro della decisione 2012/711/PESC e attualmente in fase di elaborazione sarà promosso per le attività di assistenza relative all'ATT di cui alla presente decisione.

Nel quadro delle pertinenti attività di assistenza condotte, l'agenzia esecutiva dovrebbe pertanto fornire informazioni sul portale web e promuovere la consultazione e l'uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbe assicurare la visibilità dell'Unione nella promozione del portale web.

#### **8. Valutazione d'impatto**

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dall'agenzia esecutiva, l'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

Riguardo ai paesi che hanno beneficiato di un programma di assistenza dedicato, la valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare in particolare la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, la capacità di riferire in merito alle esportazioni e importazioni di armi e il conferimento di responsabilità ad un'amministrazione competente incaricata del controllo dei trasferimenti di armi.

#### **9. Relazioni**

L'agenzia esecutiva preparerà relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

**che respinge la richiesta dell'Ungheria di introdurre una misura speciale del meccanismo di reazione rapida in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2013) 9007]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2013/769/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 199 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) mediante notifica registrata presso la Commissione il 27 novembre 2013, l'Ungheria ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale del meccanismo di reazione rapida in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.
- (2) Secondo tale notifica, le autorità nazionali hanno rilevato che un numero significativo di operatori commerciali pratica l'evasione fiscale non versando l'IVA alle autorità tributarie competenti.
- (3) La misura richiesta prevede di trasferire la responsabilità del pagamento dell'IVA dal fornitore al soggetto passivo destinatario della cessione, in questo caso la cessione di zucchero.
- (4) In data 4 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato agli Stati membri di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(5) Dai dati dettagliati forniti dall'Ungheria emerge chiaramente che i casi di frode in questo settore erano già numerosi nel 2011 e nel 2012.

(6) È stato pertanto stabilito che la frode identificata non è di carattere improvviso ai sensi dell'articolo 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE.

(7) Non è pertanto opportuno concedere la deroga richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Ungheria non è autorizzata a introdurre la misura speciale del meccanismo di reazione rapida richiesta in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

*Articolo 2*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

*Per la Commissione*  
Algirdas ŠEMETA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE

(2013/770/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l'esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell'Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.
- (2) L'affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive.
- (3) La delega di compiti connessi all'esecuzione dei programmi a un'agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell'operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l'attuazione dei programmi, che va invece affidata all'agenzia esecutiva.
- (4) La Commissione ha istituito con decisione 2004/858/CE <sup>(2)</sup> l'Agenzia esecutiva per il programma

di sanità pubblica (nel seguito «l'Agenzia») e le ha affidato il compito della gestione del programma dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2008, adottato dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (5) Successivamente, la Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell'Agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi. La decisione 2008/544/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha trasformato la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori», ha prorogato il suo mandato sino al 31 dicembre 2015 e vi ha incluso l'attuazione del programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, il programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>. La decisione di esecuzione 2012/740/EU della Commissione <sup>(9)</sup> ha esteso l'ambito applicativo delle attività dell'Agenzia alle misure di formazione al di fuori degli Stati membri e le ha affidato la gestione delle misure di formazione in materia

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione 2012/740/UE della Commissione, del 29 novembre 2012, recante modifica della decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 331 dell'1.12.2012, pag. 50).

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

di sicurezza alimentare di cui alla decisione C(2012) 1548 della Commissione<sup>(1)</sup> e all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. Essa ha inoltre affidato all'Agenzia la gestione della convenzione con l'ANEC, l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.

- (6) L'Agenzia istituita con decisione 2004/858/CE ha dimostrato la propria efficacia ed efficienza. Consulenti esterni hanno effettuato una valutazione intermedia dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (nota dal luglio 2008 come l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori). Dalla relazione finale del dicembre 2010 è risultato che i compiti di esecuzione dei programmi di salute pubblica potrebbero essere svolti più efficacemente dall'Agenzia, garantendo nel contempo la gestione generale di tali programmi e azioni comunitarie da parte della Commissione.
- (7) Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020»<sup>(4)</sup>, la Commissione ha proposto di avvalersi dell'opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l'esecuzione dei programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- (8) L'analisi costi-benefici<sup>(5)</sup> condotta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all'Agenzia dei compiti di esecuzione relativi al programma consumatori, al programma di sanità pubblica e alle misure di formazione in materia di

sicurezza alimentare potrebbe comportare notevoli vantaggi qualitativi e quantitativi rispetto a uno scenario di gestione interna in cui tutti gli aspetti dei nuovi programmi sarebbero gestiti al livello interno nell'ambito della Commissione. I tre programmi futuri sono conformi al mandato e alla missione dell'Agenzia e rappresentano un proseguimento delle sue attività. Nel corso di diversi anni l'Agenzia ha acquisito competenze, abilità e capacità di gestione di tali programmi. La Commissione e i beneficiari del programma stesso trarrebbero quindi vantaggio dall'esperienza e dalle competenze acquisite dall'Agenzia nonché dal conseguente aumento della produttività, in particolare una gestione del programma di elevata qualità, una semplificazione delle procedure e una migliore prestazione dei servizi in termini di riduzione dei tempi di elaborazione di contratti e pagamenti. Nel corso del tempo l'Agenzia ha sviluppato canali efficaci per garantire la prossimità dei beneficiari e un elevato grado di visibilità dell'Unione in quanto promotore dei programmi in questione. La delega della gestione del programma all'Agenzia garantirebbe la continuità delle attività dei destinatari e delle parti interessate coinvolti nei programmi in questione. Il passaggio ad una struttura interna avrebbe conseguenze negative. Si stima che la delega all'Agenzia della gestione del programma apporti nel periodo 2014-2024 un incremento di efficienza pari a 14 milioni di EUR rispetto a quanto apporterebbe la gestione interna.

- (9) Al fine di conferire un'identità coerente alle agenzie esecutive, nel definirne i nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.
- (10) La gestione del programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, il programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione 1926/2006/CE, le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE, al regolamento (CE) n. 882/2004, al regolamento (CE) n. 1905/2006, e alla decisione C(2012) 1548, e la gestione della convenzione con l'ANEC, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012, che sono attualmente applicate dall'Agenzia, nonché la gestione del programma consumatori per gli anni 2014-2020<sup>(6)</sup>, il programma di sanità pubblica 2014-2020<sup>(7)</sup> e le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla direttiva 2000/29/CE, comportano l'esecuzione di progetti di carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(1) Decisione C(2012) 1548 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativa all'adozione del programma di lavoro 2012, che vale come decisione di finanziamento per progetti nel campo delle relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati di paesi che non appartengono all'Unione europea e le iniziative nel settore dell'assistenza attinente al commercio.

(2) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un bilancio per la strategia Europa 2020», COM(2011) 500 definitivo.

(5) Analisi costi-benefici della delega alle agenzie esecutive di talune funzioni relative all'attuazione di programmi dell'Unione 2014-2020 (relazione finale del 19 agosto 2013).

(6) Proposta COM(2011) 707 della Commissione, del 9 novembre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020).

(7) Proposta COM(2011) 709 della Commissione, del 9 novembre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma «Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020.

- (11) È opportuno che l'Agenzia sia responsabile dell'erogazione di servizi di sostegno amministrativo e logistico, in particolare qualora la centralizzazione di tali servizi di sostegno determini una maggiore efficienza e ulteriori economie di scala.
- (12) Al fine di garantire l'attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l'Agenzia eserciti i propri compiti connessi all'esecuzione di questi programmi a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.
- (13) È opportuno istituire l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, la quale va a sostituire e succedere giuridicamente all'Agenzia esecutiva istituita dalla decisione 2004/858/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.
- (14) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2004/858/CE e stabilire disposizioni transitorie.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato delle agenzie esecutive,
- c) le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE e al regolamento (CE) n. 882/2004.
- Il primo comma si applica a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.
2. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione delle parti residue dei seguenti programmi e azioni:
- a) il programma consumatori 2007-2013;
- b) il programma di sanità pubblica 2008-2013;
- c) le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE, al regolamento (CE) n. 882/2004, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e alla decisione C(2012) 1548;
- d) la gestione della convenzione con l'ANEC, l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Costituzione

È istituita l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Agenzia»), che sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

#### Articolo 2

##### Luogo

La sede dell'Agenzia è fissata a Lussemburgo.

#### Articolo 3

##### Obiettivi e ambito di applicazione

1. L'Agenzia è responsabile dell'attuazione di alcune parti dei seguenti programmi e azioni dell'Unione:

a) il programma consumatori 2014-2020;

b) il programma di sanità pubblica 2014-2020;

3. L'Agenzia è incaricata dei seguenti compiti connessi all'attuazione delle parti dei programmi e delle azioni dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

c) il sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega.

4. L'Agenzia, qualora stabilito nell'atto di delega, può essere responsabile dell'offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell'ambito dei programmi citati nell'atto di delega.

*Articolo 4***Durata delle nomine**

1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore dell'Agenzia è nominato per 4 anni.

*Articolo 5***Controllo e rendiconto d'esecuzione**

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi o parte dei programmi dell'Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

*Articolo 6***Esecuzione del bilancio di funzionamento**

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 7***Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. La decisione 2004/858/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2. L'Agenzia succede giuridicamente all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE.

3. Fatta salva la revisione della classificazione dei funzionari distaccati prevista dall'atto di delegazione, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Agenzia, ivi compreso il direttore.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE

(2013/771/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l'esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell'Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.
- (2) L'affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive.
- (3) La delega di compiti connessi all'esecuzione dei programmi a un'agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell'operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l'attuazione dei programmi, che andrebbe invece affidata all'agenzia esecutiva.
- (4) Con la decisione 2004/20/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente (di seguito l'Agenzia), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
- (5) Successivamente, con la decisione 2007/372/CE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha modificato il mandato dell'Agenzia per includervi la gestione di nuovi progetti e programmi nel campo dell'innovazione, dell'imprenditorialità e della mobilità e ne ha cambiato il nome in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione.

(6) L'Agenzia istituita con la decisione 2004/20/CE ha dimostrato che l'esternalizzazione della gestione di programmi operativi specifici ha consentito alle direzioni generali di riferimento di concentrarsi sugli aspetti strategici dei programmi. Alla luce del persistere dei vincoli nel bilancio dell'UE, la delega di compiti a un'agenzia esecutiva si rivela più efficiente in termini di costi. Dalle due valutazioni intermedie dell'Agenzia si evince che, nel complesso, le prestazioni dell'Agenzia sono buone ed essa è uno strumento efficace ed efficiente di realizzazione delle iniziative delle quali ha la responsabilità operativa.

(7) Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» <sup>(4)</sup>, la Commissione ha proposto di avvalersi dell'opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l'esecuzione dei programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

(8) L'analisi costi-benefici <sup>(5)</sup> condotta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, ha dimostrato che i costi previsti ammontano a 295 milioni di EUR rispetto ai 399 milioni di EUR necessari per l'esecuzione interna dei programmi. Sul fronte benefici, sono attesi incrementi di efficienza pari a 104 milioni di EUR se si sceglie l'opzione agenzie rispetto all'opzione esecuzione interna. Inoltre, l'allineamento di portafogli di programmi più coerenti alle competenze di base dell'Agenzia e alla sua identità di servizio arrecheranno notevoli benefici qualitativi. Secondo l'analisi condotta, riunendo la gestione di Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) <sup>(6)</sup> (di seguito Orizzonte 2020), del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) <sup>(7)</sup> (di seguito COSME) e del programma per l'ambiente e l'azione per il clima <sup>(8)</sup> (di seguito LIFE), l'Agenzia otterrà sinergie, semplificazione e economie di scala. L'aggregazione di tutti gli aspetti dello «strumento per le PMI» di Orizzonte 2020 garantirà inoltre un unico punto di accesso ai beneficiari potenziali e un'offerta coerente di servizi. Nel quadro del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca <sup>(9)</sup> (di seguito FEAMP), le azioni previste nel capitolo «Politica marittima integrata» corrispondono particolarmente bene al profilo attuale dell'Agenzia connesso all'innovazione e alla competitività.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

<sup>(3)</sup> GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52.

<sup>(4)</sup> COM(2011) 500 definitivo.

<sup>(5)</sup> Analisi costi-benefici relativa alla delega alle agenzie esecutive di determinati compiti relativi all'esecuzione dei programmi dell'Unione 2014-2020 (relazione finale), 19 agosto 2013.

<sup>(6)</sup> COM(2011) 809 definitivo.

<sup>(7)</sup> COM(2011) 834 definitivo.

<sup>(8)</sup> COM(2011) 874 definitivo.

<sup>(9)</sup> COM(2011) 804 definitivo.

L'affidamento della gestione delle parti residue del programma Marco Polo (2007-2013) all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e la rete concentrerà ulteriormente la gestione dei programmi infrastrutturali di trasporto in tale Agenzia garantendo così ai beneficiari un punto di accesso unico ai finanziamenti.

- (9) Al fine di conferire un'identità coerente alle agenzie esecutive, nel definire i loro nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.
- (10) È opportuno affidare all'Agenzia la gestione di LIFE, che sostituisce il precedente programma LIFE + e che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013), è gestito internamente dalla Commissione. La gestione di LIFE comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. LIFE è caratterizzato da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate.
- (11) È opportuno affidare all'Agenzia la gestione di parti di COSME, che sostituiscono parti del programma per l'imprenditorialità e l'innovazione nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 <sup>(1)</sup> (di seguito CIP), attualmente gestite in parte dall'Agenzia e in parte internamente dalla Commissione. La gestione delle parti di COSME da delegare all'Agenzia comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. Alcune parti di COSME sono inoltre caratterizzate da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate.
- (12) È opportuno affidare all'Agenzia la gestione di parti del FEAMP, negli ambiti della politica marittima integrata (PMI), del controllo e delle consulenze e delle conoscenze scientifiche, che sostituiscono attività analoghe che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013), sono gestite internamente dalla Commissione. La gestione del FEAMP comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.
- (13) È opportuno affidare all'Agenzia la gestione delle seguenti parti di «Orizzonte 2020»:
- a) alcune parti della «Parte II — Leadership industriale» caratterizzate da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate;

b) alcune parti della «Parte III — Sfide per la società» comprendenti l'esecuzione di progetti a carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

- (14) È opportuno affidare all'Agenzia la gestione delle parti residue delle azioni la cui gestione le era già stata delegata nel quadro del CIP nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013): «Energia intelligente-Europa II (EIE II)», la rete «Enterprise Europe», il portale «La tua Europa — Imprese», l'«Helpdesk europeo dei diritti di proprietà intellettuale (Helpdesk DPI)», l'«Iniziativa ecoinnovazione» e il progetto «IPorta».
- (15) È opportuno che l'Agenzia sia responsabile dell'offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico, in particolare laddove la centralizzazione di tali servizi di supporto aumenterebbe ulteriormente l'efficienza in termini di costi e le economie di scala.
- (16) È opportuno istituire l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese. L'Agenzia sostituisce e succede giuridicamente all'agenzia istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.
- (17) È opportuno abrogare le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE e stabilire disposizioni transitorie.
- (18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Istituzione

È istituita l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (di seguito l'Agenzia), che sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

**Articolo 2****Sede**

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

**Articolo 3****Obiettivi e compiti**

1. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell'Unione:

- a) programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020 <sup>(1)</sup>;
- b) programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) 2014-2020 <sup>(2)</sup>;
- c) Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FE-AMP) <sup>(3)</sup>, compresa la politica marittima integrata (PMI), il controllo e le consulenze e le conoscenze scientifiche;
- d) programma quadro per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 (Orizzonte 2020) <sup>(4)</sup> — parti della «Parte II — Leadership industriale» e della «Parte III — Sfide per la società».

Il primo comma si applica a condizione che tali programmi entrino in vigore e dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

2. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione delle parti residue delle seguenti azioni nel quadro del CIP:

- a) il programma «Energia intelligente-Europa II (EIE II)»;
- b) l'«Iniziativa ecoinnovazione»;
- c) la rete «Enterprise Europe»;
- d) il portale «La tua Europa — Imprese»;
- e) l'«Helpdesk europeo dei diritti di proprietà intellettuale (Helpdesk DPI)»;
- f) il progetto «IPorta».

3. L'Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all'esecuzione delle parti dei programmi dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

<sup>(1)</sup> COM(2011) 834 definitivo.

<sup>(2)</sup> COM(2011) 874 definitivo.

<sup>(3)</sup> COM(2011) 804 definitivo.

<sup>(4)</sup> COM(2011) 809 definitivo.

a) la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega;

c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega.

4. L'Agenzia, se stabilito nell'atto di delega, può essere responsabile dell'offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell'ambito dei programmi citati nell'atto di delega.

**Articolo 4****Durata delle nomine**

1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2. Il direttore è nominato per cinque anni.

**Articolo 5****Controllo e rendiconto d'esecuzione**

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell'esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell'Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

**Articolo 6****Esecuzione del bilancio di funzionamento**

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione <sup>(5)</sup>.

**Articolo 7****Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. Le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2014. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

2. L'Agenzia succede giuridicamente all'agenzia esecutiva istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE.
3. Fatta salva la revisione dell'inquadramento dei funzionari distaccati prevista nell'atto di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Agenzia, ivi compreso il direttore.

*Articolo 8*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

2013/769/UE:


- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, che respinge la richiesta dell'Ungheria di introdurre una misura speciale del meccanismo di reazione rapida in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2013) 9007].....** 68

2013/770/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE .....** 69

2013/771/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE ....** 73



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT